



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 12/18/DRS

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A.
E KPNQWEST ITALIA S. P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI FORNITURA E MANUTENZIONE A VUOTO**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato *Codice*, ed, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A., di seguito denominata *Telecom*, del 1° agosto 2017, acquisita dall’Autorità, in pari data, al protocollo n. 56096, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Kpnqwest Italia S.p.A., di seguito denominata *KPN*, in materia di interventi di fornitura e manutenzione a vuoto; nella propria istanza *Telecom* ha contestato a *KPN* il mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo 2009-2016 aventi ad oggetto i contributi per interventi di fornitura e manutenzione a vuoto (“*IAV*”);

VISTA la nota del 15 dicembre 2017, recante protocollo n. 87694, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle Parti, Telecom e KPN, ai sensi dell'art. 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza di comparizione in data 17 gennaio 2018; tale udienza, a seguito di richiesta di Telecom e KPN, veniva differita per le vie brevi dal responsabile del procedimento al 31 gennaio 2018;

VISTA la nota di KPN, del 26 gennaio 2018, acquisita dall'Autorità il 30 gennaio 2018 al protocollo n. 6494, con la quale la predetta società ha inviato le proprie controdeduzioni all'istanza di Telecom;

VISTO il verbale dell'udienza del 31 gennaio 2018;

VISTA la nota del 17 aprile 2018, recante protocollo n. 32782, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, acquisita la disponibilità delle Parti, ha proceduto a sospendere i termini del procedimento per esplorare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 7, del *Regolamento*;

VISTA la nota del 22 maggio 2018, recante numero di protocollo 41169, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche, decorso il termine della sospensione dei termini per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, ha proceduto a convocare le Parti in seconda udienza da tenersi per il giorno 13 giugno 2018 (udienza successivamente differita al 27 giugno 2018 su richiesta di KPN) al fine di poter verificare gli esiti delle trattative o, in caso di esito negativo della conciliazione, di completare l'istruttoria mediante l'acquisizione di ulteriori elementi;

VISTA la nota di Telecom, del 31 maggio 2018, acquisita al numero di protocollo 43530, con la quale la predetta società ha provveduto ad integrare il *petitum* economico del contenzioso al 31 marzo 2018;

VISTA la nota di KPN, dell'11 giugno 2018, acquisita al numero di protocollo 46237, con la quale la predetta società ha contestato l'aggiornamento del *petitum* da parte di Telecom;

VISTO il verbale dell'udienza del 27 giugno 2018;

VISTA la nota del 5 luglio 2018 con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha provveduto a concedere una seconda sospensione dei termini del procedimento, per il prosieguo del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del *Regolamento*;

VISTA la nota di KPN, del 27 agosto 2018, acquisita dall'Autorità, il successivo 28 agosto, al protocollo n. 101659, con la quale la predetta società ha comunicato di aver rimesso la cognizione della presente controversia dinanzi all'Autorità giudiziaria con atto iscritto a ruolo presso il Tribunale Civile di Roma in data 28 agosto 2018 con R.G. n. 53735/2018 e, per l'effetto, ha chiesto che l'Autorità voglia disporre l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo;

VISTA la nota del 26 settembre 2018 recante protocollo n. 139714, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha richiesto a KPN di trasmettere copia dell'atto di citazione al fine di consentire le necessarie verifiche;

VISTA la nota di KPN, del 2 ottobre 2018, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 145496, con la quale la predetta società ha trasmesso copia del predetto atto di citazione;

VISTE le richieste che KPN rivolge all’Autorità giudiziaria ed, in particolare, tra le altre, di *accertare e dichiarare non dovuto in favore della convenuta il complessivo importo delle fatture indebite emesse in relazione ad asserita attività a vuoto svolta negli anni 2009 – 2018*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui l’istanza di risoluzione di una controversia diventa improcedibile e che, in particolare, l’art. 3, comma 4, stabilisce che “*se una parte propone azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, rimettendo ad essa, anche solo in parte, la cognizione della medesima controversia, la domanda di cui al comma 1 diviene improcedibile*”;

RILEVATA la coincidenza, in quota parte, delle richieste rivolte da KPN all’Autorità giudiziaria con quelle oggetto della presente controversia, con particolare riferimento alle somme fatturate da Telecom a KPN per i contributi per IAV nel periodo 2009-2016;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell’istanza previsti all’art. 3 del presente regolamento*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

l’archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Kpnqwest Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del *Regolamento*, nel termine di dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del presente provvedimento di archiviazione, ciascuna delle Parti può proporre opposizione alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità, con atto consegnato a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La presente determina è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

IL DIRETTORE
Giovanni Santella